

Comunicazione agli aderenti al giudizio sulla perequazione della pensione.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 250 del 1 dicembre 2017 ha confermato la validità del Decreto Legge n. 65/2015, c.d. Decreto Poletti, che ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva relativa agli anni 2012/2013, **solo dei trattamenti pensionistici ricompresi tra 3 e 6 volte il trattamento minimo INPS, pari a € 501,89.**

La situazione perequativa delle pensioni è rappresentata dallo schema che segue:

Tab. 1) L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni

Classe di Assegno (lordo/anno)	1998	1999 2000	2001 2007	2008 2010	2011	2012	2013	2014	2015 2018	2019 ???
Fonte Normativa	Legge 449/1997	Legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 127/07 e 247/07	Legge 388/2000	Legge 214/2011 e Legge 109/2015		Legge 147/2013 e Legge 208/2015		Legge 388/2000
Sino a 2 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e 3 volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e 4 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40% ⁴		95%	95%	90%
Tra le 4 e 5 volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20% ⁴		75%	75%	90%
Tra le 5 e 6 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	10% ⁴		50%	50%	75%
Tra le 6 e 8 volte il TM	75% ¹	30% ²	75%	75%	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	75%
Oltre le 8 volte il TM	75% ¹	0% ²	75%	75% ³	75%	0% ⁴		€ 13,08 ⁵	45%	75%

In base a tale schema, solo i pensionati rientranti nei limiti sopra indicati, potranno ottenere l'aumento perequativo secondo le seguenti modalità:

- fino a 3 volte il minimo, pari a €1505,67 l'aumento perequativo annuo sarà del 100% ;
- da 3 a 4 volte il minimo, detto aumento sarà del 40% ;
- da 4 a 5 volte l'aumento sarà del 20% ;
- da 5 a 6 volte l'aumento sarà del 10% ;
- da 6 volte il minimo non ci sarà nessun aumento perequativo.

*** **

La sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2017, depositata in data 1 dicembre 2017, conferma quanto sopra, rendendo pertanto inutili tutti i ricorsi sino ad oggi depositati, atteso che il giudice non potrà che attenersi alla pronuncia della Corte Costituzionale.

Conviene pertanto abbandonare i giudizi pendenti e ricorrere alla C.E.D.U. (Corte Europea Diritti dell'Uomo), nel termine di 6 mesi dal deposito della sentenza della Corte Costituzionale, e cioè entro il 2 giugno 2018.

Si fa presente agli interessati che per detto ricorso si sta attivando lo Studio Frisani di Firenze, che sta raccogliendo le adesioni per una azione nei confronti dello Stato Italiano, il quale, per l'ennesima volta, con una legge retroattiva tenta di risolvere i problemi economici a spese dei pensionati.

Si invitano pertanto i pensionati che sono interessati a ricorrere alla C.E:D.U., a prendere contatto con detto studio, tramite il sito **rimborsopensioni.it**, o con altro studio legale che si occupa di ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Lo studio legale Prospero Mangili e Carlino rimane a disposizione per la consegna della documentazione in proprio possesso da ritirare e fornire al collega che si occuperà del ricorso alla CEDU.

Roma / Ostia

Avv. Lorenzo Prospero Mangili

Avv. Roberto Carlino